

Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali.

Art. 63

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

- 1.** La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 2.** Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.
- 3.** Si considerano nulle le schede:
 - a)** che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b)** che non portano il bollo della sezione o non sono quelle previste dalla legge;
 - c)** nelle quali la volontà dell'elettore si è espressa in modo non univoco.
- 4.** Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata, è valido il voto per il candidato sindaco e nullo il voto alla lista.
- 5.** Se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco e ha votato più contrassegni collegati al medesimo candidato sindaco, è nullo il voto alle liste e si intende validamente votato il candidato.
- 6.** La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di sindaco determina la nullità della scheda.
- 7.** Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli, sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.